

M, ~~DA~~ *34.1 - Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione*

34.1 - Il Consiglio provvede all'individuazione del magistrato da destinare in applicazione extradistrettuale secondo i seguenti criteri:

- 1) i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita;
- 2) non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto i magistrati addetti alle Direzioni distrettuali antimafia;
- 3) non possono essere applicati ad un altro distretto magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità;
- 4) ~~non possono essere applicati ad altro distretto magistrati trasferiti d'ufficio anche a seguito di disponibilità ai sensi delle leggi 356/1991 e 133/1998, come modificata dal d.l. 143/2008 e dal d.l. 193/2009, se non siano decorsi almeno tre anni dalla presa di possesso;~~
- 5) salvo quanto previsto al par. 39, non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive.
- 6) non possono essere applicati i magistrati distrettuali ad eccezione delle ipotesi disciplinate dal successivo par. 40;

Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.

Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

- a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;
- b) dell'anzianità nel ruolo.

In ogni caso, i magistrati con prole inferiore ai tre anni sono preferiti nella comparazione nell'ipotesi in cui l'applicazione extradistrettuale comporti l'avvicinamento al nucleo familiare.

34.2 - La revoca della disponibilità all'applicazione deve essere motivata con riguardo alle specifiche ragioni che l'hanno determinata.

La dichiarazione di revoca della disponibilità successivamente alla deliberazione adottata dalla competente Commissione consiliare referente, va a quest'ultima trasmessa e può assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato se successiva alla comunicazione della proposta.

35. - *Parere del Consiglio Giudiziario*

35.1 - Il Consiglio giudiziario, sentito il magistrato interessato e tutti quelli che hanno eventualmente dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, esprime parere motivato nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

35.2 - I Consigli Giudiziari ed i dirigenti degli uffici cui appartengono i magistrati che abbiano dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, dovranno motivare facendo specifico riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e ad ogni altro elemento utile ad illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.

In mancanza di questi elementi non potrà considerarsi adeguatamente motivato l'eventuale parere contrario all'applicazione.

Il parere deve essere reso nel termine perentorio di sette giorni quando l'applicazione extradistrettuale deve essere disposta per uffici nei distretti di Corte d'Appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno e Reggio Calabria.

36. - *Proroga delle applicazioni extradistrettuali*

36.1 - A pena di inammissibilità, le richieste di proroga delle applicazioni in corso devono evidenziare, in dettaglio, il permanere degli elementi, indicati dal paragrafo 33.2, che hanno

JAA
M, DA

consentito l'applicazione e devono essere formulate, dal Procuratore Generale o dal Presidente della Corte d'Appello, con congruo anticipo, in modo da consentire le necessarie verifiche ed il puntuale rispetto dell'iter procedimentale; inoltre, devono essere accompagnate da una dettagliata relazione sull'attività svolta dal magistrato e da una specifica indicazione dei sopravvenuti mutamenti nell'organico degli uffici del distretto.

36.2 – Il Consiglio Superiore della Magistratura valuta, nei casi di richiesta di proroga dell'applicazione extradistrettuale, le eventuali osservazioni dell'ufficio di provenienza.

37. – Durata delle applicazioni extradistrettuali

37.1 – L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, essa può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta – limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale – per un ulteriore periodo massimo di un anno.

Alla scadenza del periodo di applicazione, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale, può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

37.2 – In ogni caso una ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

37.3 – La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale. Di un'applicazione già in corso può essere disposta per esigenze di servizio la sospensione per un periodo determinato.

37.4 – Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.

38. – Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e a tempo parziale

38.1 – L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

38.2 – L'applicazione, se è disposta a tempo pieno, determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.

38.3 – L'applicazione, se è disposta a tempo parziale, comporta che il magistrato applicato è titolare della capacità di esercitare le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione. Nell'applicazione a tempo parziale, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici adempie ad esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione, che – per la durata dell'applicazione – esiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni.

38.4 – Nel caso in cui il supplente non prende il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi alle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato.

38.5 – L'applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento interno né di trasferimento.

M, ~~DA~~ *Applicazioni extradistrettuali d'ufficio*

39.1 – Qualora i magistrati disponibili ed idonei ai sensi del paragrafo 34 siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il Consiglio Superiore della Magistratura valuta l'opportunità di procedere d'ufficio, previo eventuale ulteriore interpellato.

39.2 – L'ufficio da cui operare le applicazioni è individuato nell'ambito del distretto progressivamente più vicino a quello ove ha sede l'ufficio al quale l'applicazione si riferisce, da individuarsi in base al criterio di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7 del D.L. n. 193/2009 convertito nella Legge 24/2010, avuto riguardo alla minore percentuale di scopertura effettiva dell'organico, sempre che questa non superi, per effetto dell'applicazione, il 25%, ai flussi in entrata e in uscita, al numero delle udienze e a ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio. In caso di pari situazione, l'applicazione è operata dall'ufficio con organico più ampio.

Vanno presi in considerazione anche gli uffici di secondo grado.

All'interno dell'ufficio viene applicato il magistrato con minore anzianità nel ruolo fra quelli in possesso della prima valutazione di professionalità.

39.3 – Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio Giudiziario, del Presidente della Corte d'Appello o del Procuratore Generale ove ha sede l'ufficio presso il quale esercita le funzioni il magistrato individuato.

39.4 – Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato o l'ufficio presso cui questi presta servizio, il Consiglio Superiore potrà individuare altro magistrato da applicare secondo la disciplina su esposta.

40. – *Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto*

40.1 – È possibile – anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo 34 – il ricorso all'applicazione extradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di un processo già incardinato.

40.2 – La richiesta nominativa di applicazione extradistrettuale deve contenere l'indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all'ufficio di provenienza, fermo restando che si deve ritenere che il magistrato possieda le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l'applicazione si riferisce.

40.3 – La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

Capo VII

Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA.

41. – *Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA*

41.1 – Le applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA sono disciplinate, oltre che dall'Ordinamento Giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), dalle disposizioni che seguono.

42. – *Funzioni dell'applicazione*

42.1 – L'applicazione di magistrati della DNA alle DDA è istituito concepito in funzione di supporto dell'attività di queste ultime e mira a realizzare, a seconda delle varie situazioni che concretamente si profilano sul fronte delle singole indagini e che determinano specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali, la necessaria flessibilità e mobilità del personale magistratuale.